



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

MILANO E LE SUE CARCERI SULL'ORLO DEL BARATRO

Le notizie che si sono susseguite nelle ultime ore impongono un'azione coraggiosa e tempestiva.

L'incendio di venerdì notte ha reso inagibili gli uffici del Tribunale di Sorveglianza rendendo ancora più complicata la valutazione delle istanze di differimento pena e di misure alternative presentate in ragione dell'emergenza COVID-19. Lo stesso problema si pone per l'ufficio Gip, presso il quale vanno valutate molte istanze di sostituzione di misure cautelari in carcere per la medesima emergenza sanitaria.

E' un'emergenza nell'emergenza, che deve essere affrontata in maniera decisa e rapida, per disinnescare una bomba sanitaria che purtroppo non tarderà ad esplodere.

Ciò a fronte di un continuo e progressivo aumento delle persone che hanno contratto il virus nei 18 istituti della regione. Nessuno ne è immune. Non lo sono i detenuti, non lo è il personale della Polizia Penitenziaria e non lo sono tutti gli operatori occupati in questo delicato settore. Le informazioni recenti danno conto del fatto che il contagio è in corso e la consapevolezza della situazione degli istituti ci spaventa.

Il cronico sovraffollamento, che impedisce il necessario distanziamento, rende impossibile isolare le persone contagiate e gestire razionalmente i reparti. Scarseggiano i presidi sanitari: mascherine, guanti e tamponi. Le strutture vetuste di parecchi istituti, che non prevedono certo celle singole o bagni ad uso individuale, renderebbero problematica la gestione anche a capienza regolamentare rispettata.

La rarefazione dei rapporti con l'esterno da parte dei detenuti non è purtroppo stata sufficiente ad impedire l'ingresso del virus nelle carceri.

E ora l'incendio, che ha reso impraticabili proprio quegli uffici (Gip e Sorveglianza) che si devono occupare delle istanze dei detenuti, ha reso la situazione milanese e lombarda, già caratterizzata da un numero di contagi da Coronavirus incomparabilmente più alto che nelle altre regioni, insostenibile.

Il Tribunale di Sorveglianza era già peraltro allo stremo delle proprie risorse: mancano magistrati ed amministrativi, al punto di costringere all'annullamento di numerose udienze collegiali con detenuti nelle prossime settimane.

E' pertanto improcrastinabile un intervento che preveda, in via quasi automatica e dunque senza il necessario intervento degli Uffici di Sorveglianza, l'immediata fuoriuscita

dal carcere di un numero di detenuti idoneo a consentire la gestione dell'emergenza sanitaria negli istituti.

Si tratta di intervento - già fortemente e più che opportunamente sollecitato da più parti, dall'Unione delle Camere Penali e dall'intero mondo dell'Avvocatura, dalle Associazioni fra Magistrati, dal CSM, dagli operatori penitenziari, dal Presidente Mattarella e da ultimo anche tramite appello del Pontefice - che davvero pare non poter più essere rinviato.

E Milano e la Lombardia sono oggi un'emergenza nell'emergenza, della quale anche il mondo della politica deve immediatamente farsi carico: è una scelta di campo da prendere a prescindere dai tecnicismi che verranno poi adottati.

Non pare purtroppo praticabile la strada dell'indulto, che richiederebbe maggioranze e, forse, tempi di approvazione non adeguati alle esigenze attuali.

L'intervento potrà essere fatto attraverso la sospensione ad opera delle Procure della Repubblica o Procure Generali delle esecuzioni in corso delle pene residue sino a 4 anni (con eventuale esclusione dei soli reati associativi gravi previsti dall'art. 4 bis co. 1 OP) per sei mesi con decorrenza dalla modifica legislativa; con facoltà, alla scadenza del termine di legge, di domandare una misura alternativa alla detenzione.

Ciò consentirebbe, al termine dell'emergenza, una valutazione oggi non possibile sulle modalità dell'esecuzione del residuo di pena da parte della magistratura di sorveglianza.

Nel frattempo, si chiede che l'art. 656 co. 5 c.p.p. sia eccezionalmente esteso a tutte le pene residue da eseguire sino ai quattro anni, senza le esclusioni attuali di cui al co. 9, per un periodo di sei mesi, al fine di evitare nuovi ingressi in questa fase.

Altra misura di semplice applicazione, che richiederebbe tuttavia provvedimenti della magistratura di sorveglianza che in questo momento di inagibilità degli uffici sarebbero comunque più complessi, è la concessione retroattiva a partire dal 1.1.2016 di ulteriori 30 giorni di liberazione anticipata speciale a chi abbia già fruito di tale riduzione di pena negli ordinari 45 giorni.

Per quanto riguarda i detenuti in custodia cautelare, riteniamo che le norme vigenti già impongano alle autorità giudiziarie di merito di tenere conto, nella valutazione del parametro di adeguatezza della misura, dell'emergenza sanitaria in corso: mai come oggi la misura cautelare in carcere deve costituire l'assoluta eccezione. Si potrebbe tuttavia anche introdurre, nel corpo dell'art. 275 c.p.p. o in una disposizione ad hoc, una temporanea presunzione di adeguatezza degli arresti domiciliari quale misura cautelare di massima gravità, salvo che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, con possibilità di una rivalutazione, anche d'ufficio, delle misure in corso. Il che si giustificerebbe anche in ragione della sospensione dei termini di fase disposta con il D.L. 18/2020.

Lo stato di emergenza attuale, per l'eccezionalità della situazione e per il bene dell'intera comunità, che include anche il carcere, impone di agire immediatamente.